

Oggetto: Avviso ai creditori per l'accertamento del passivo

Amministrazione straordinaria grandi imprese (CCII) PEGASO SECURITY SPA

Num/Anno: 1/2026

Tribunale: Milano

Cod. Fiscale: 08061680727

Giudice Delegato: Dott.ssa Caterina Macchi

Commissario: **Dott.ssa Carolina Borsani**

E-mail PEC: pegasosecurity@pecamministrazionestraordinaria.it

Egr./Spett.

- esaminata la documentazione pervenuta al Commissario Giudiziale e vagliate le informazioni assunte per l'individuazione dei destinatari della comunicazione di cui all'art. 22 D.lgs. 270/1999;
- ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 270/1999 si porta a conoscenza che il Tribunale di Milano con sentenza numero 5/2026, depositata in Cancelleria il **12/01/2026** ha dichiarato l'insolvenza di **PEGASO SECURITY S.P.A.**, con sede in Rende (CS), via Daniele Manin 17a, Cod.Fisc.08061680727, P.Iva 08061680727, nominando Commissario Giudiziale lo scrivente professionista.

Se ritiene di essere titolare, nei confronti della predetta società, di un credito, se ritiene di vantare diritti reali o personali su cose di proprietà o in possesso del debitore dovrà proporre domanda di ammissione al passivo per far valere i suoi diritti.

Se è parte promissaria di un contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'art. 2645bis c.c. avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale sua o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa del promissario acquirente, ed intende chiedere l'esecuzione di detto contratto deve trasmettere apposita domanda nel termine e secondo le modalità stabilite per la presentazione delle domande di accertamento dei diritti di terzi sui beni compresi nella procedura, altrimenti il contratto preliminare si scioglie (art. 173, comma 3 CCII).

Detta domanda si propone con ricorso, che può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte o da un legale fornito di procura, redatto in formato digitale ai sensi degli articoli 20, comma 1 bis, ovvero 22, comma 3, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni.

Il ricorso va trasmesso al sottoscritto Commissario Giudiziale al domicilio digitale della procedura pegasosecurity@pecamministrazionestraordinaria.it almeno trenta giorni prima dell'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, **fissata per il giorno 16/06/2026, alle ore 10:30** avanti il predetto Giudice Delegato nel suo ufficio presso il **Tribunale di Milano**.

Le domande presentate successivamente a detto termine, e non oltre il termine di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello Stato Passivo, saranno considerate tardive, ai sensi dell'art. 208 CCII, e saranno trattate in una successiva udienza. Decorso quest'ultimo termine, e comunque fino a quando non saranno esaurite tutte le eventuali ripartizioni dell'attivo, le domande pervenute saranno ammissibili solo se l'istante proverà che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e che ha trasmesso la domanda allo scrivente Commissario Giudiziale non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo.

Il ricorso dovrà contenere:

- a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore, che devono ricomprendere anche il suo numero di codice fiscale;
- b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la procedura è terzo datore d'ipoteca o di pegno;
- c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
- d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;

e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al Commissario Giudiziale;
e-bis) l'indicazione delle coordinate bancarie.

Al ricorso dovranno essere allegati i documenti dimostrativi del diritto fatto valere.

Si avvisa che:

- il ricorso sarà considerato inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) di cui sopra;
- il credito sarà considerato chirografario se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui alla lettera d);
- le domande inviate in formato cartaceo, anziché digitale, non saranno esaminate in quanto il ricorso che le contiene è irricevibile;
- le domande, in formato cartaceo, depositate o inviate a mezzo posta alla cancelleria, così come anche le domande inviate con modalità telematica direttamente alla cancelleria, non saranno esaminate in quanto il ricorso che le contiene è irricevibile;
- il messaggio contenente il ricorso e la copia dei documenti allegati deve essere spedito esclusivamente al domicilio digitale che viene fornito con la presente comunicazione;
- in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis dell'art. 10 CCII sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;
- i creditori possono, già con la domanda di insinuazione, chiedere di partecipare al riparto supplementare delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, ai sensi dell'art. 232, comma 4 CCII.

Si precisa inoltre che, qualora in occasione del riparto finale dovesse esserle corrisposta una somma inferiore a quella per cui è risultata ammessa al passivo, potrà richiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dai creditori che non si presenteranno o risulteranno irripetibili, fino alla concorrenza del suo credito, a norma dell'art. 232, comma 4 CCII.

Richiesta di disponibilità ad assumere l'incarico di membro del Comitato dei creditori

Con la presente si invita la s.v. a manifestare la disponibilità ad assumere l'incarico di membro del Comitato dei creditori.

A tal fine si rammenta:

- che, ciascun creditore, con la domanda di ammissione al passivo, o con altra comunicazione, può dare la propria disponibilità ad assumere l'incarico di membro del Comitato dei creditori, o può segnalare altri nominativi;
- che il Comitato è composto da tre o da cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti e avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi;
- che il Giudice Delegato, su istanza del Comitato dei creditori, acquisito il parere del Curatore, può stabilire che ai componenti del Comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese documentate, un compenso per la loro attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al Curatore.

Lo scrivente Commissario Giudiziale resta a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento utile al corretto deposito della domanda di insinuazione al passivo.

Distinti saluti.

Il Commissario Giudiziale
Dott.ssa Carolina Borsani